

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE DA STIPULARSI CON IL SOGGETTO SELEZIONATO

NOTA INTRODUTTIVA

Il presente documento costituisce uno schema esemplificativo dell'Accordo di collaborazione che l'Università potrà stipulare con il soggetto individuato all'esito della procedura di Manifestazione di Interesse.

Lo schema ha esclusivamente finalità illustrative e individua la struttura generale e le principali clausole dell'Accordo definitivo

L'Avviso pubblico è articolato in due Lotti funzionalmente distinti e autonomi:

- **Lotto A – Gestione delle visite guidate;**
- **Lotto B – Gestione della foresteria universitaria.**

L'Accordo definitivo sarà stipulato esclusivamente con riferimento al Lotto o ai Lotti per i quali il soggetto risulterà selezionato, riportando unicamente le disposizioni pertinenti alle attività affidate. Le clausole del presente schema aventi carattere generale si applicano ad entrambi i Lotti, mentre le clausole specifiche saranno inserite esclusivamente nel relativo Accordo in funzione del Lotto di riferimento.

PREMESSE

Tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito Università) e il Soggetto Collaboratore individuate (di seguito Collaboratore) a seguito dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse. Le premesse, l'Avviso pubblico, il Regolamento di Ateneo sull'utilizzo degli spazi universitari, l'Addendum relativo al Castello Angioino, il progetto presentato dal Collaboratore e il provvedimento di approvazione degli esiti costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra l'Università e il Collaboratore relativamente al seguente Lotto (barrare la casella di interesse):

☐ **Lotto A – Gestione delle visite guidate**

☐ **Lotto B – Gestione della foresteria universitaria**

☐ **Entrambi i Lotti**, qualora il Collaboratore sia risultato selezionato per entrambe le procedure.

Art. 2 – Finalità

La collaborazione è finalizzata alla valorizzazione del Castello, alla diffusione della cultura, al sostegno della ricerca, della didattica, della Terza Missione e del Public Engagement, nel rispetto della Concessione e delle finalità istituzionali dell'Università.

Art. 3 – Attività

Le attività autorizzate sono esclusivamente quelle previste dall'Avviso e dal progetto approvato. Ogni attività dovrà essere preventivamente coordinata con il Responsabile dell'Ufficio Diffusione della Cultura e della Conoscenza.

Art. 4 – Obblighi del Collaboratore

Il Collaboratore opera in piena autonomia organizzativa, sostiene tutti gli oneri connessi alle attività affidate, osserva la normativa vigente, garantisce il possesso dei requisiti richiesti, presenta la rendicontazione prevista e mantiene efficaci le coperture assicurative.

Art. 5 – Obblighi dell'Università

L'Università mette a disposizione gli spazi autorizzati, coordina le attività istituzionali, esercita i poteri di controllo e mantiene priorità assoluta nell'utilizzo del Castello.

Art. 6 – Legalità e integrità

Il Collaboratore si impegna al rispetto dello Statuto dell'Università, del Codice Etico e di ogni altra disposizione organizzativa vigente attinente allo svolgimento della collaborazione posta in essere. La violazione costituisce grave inadempimento.

Art. 7 – Divieto di cessione

È vietata la cessione del presente Accordo, nonché la subconcessione o l'affidamento a terzi delle attività senza preventiva autorizzazione scritta dell'Università.

Art. 8 – Tutela dell'immagine e utilizzo del logo

Il Collaboratore tutela il prestigio dell'Università. Il nome, il marchio e il logo UNICAS possono essere utilizzati esclusivamente previa autorizzazione scritta dell'Ateneo.

Art. 9 – Sicurezza

Il Collaboratore dichiara di conoscere e rispettare il Piano di Emergenza, il Piano di Sicurezza del Castello e le disposizioni impartite dal Servizio Prevenzione e Protezione e dai responsabili universitari.

Art. 10 – Contributi e rendicontazione

I contributi, i rimborsi, le tariffe e gli obblighi di rendicontazione sono disciplinati dall'Avviso e dal progetto approvato. Il Collaboratore trasmette semestralmente una relazione sull'attività svolta.

Art. 11 – Monitoraggio

L'Università effettua verifiche periodiche sulla qualità della collaborazione e sui risultati conseguiti. Il Collaboratore fornisce ogni documento e informazione richiesta.

Art. 12 – Modifiche

Le modifiche al progetto che non alterino la natura della collaborazione possono essere approvate mediante semplice accordo scritto tra le Parti senza stipula di un nuovo Accordo.

Art. 13 – Responsabilità e assicurazioni

Il Collaboratore assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività e mantiene indenne l'Università da pretese di terzi, garantendo adeguate coperture assicurative ai sensi di quanto previsto dall'Avviso e dal Progetto approvato.

Art. 14 – Riservatezza e proprietà intellettuale

Il Collaboratore mantiene riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. L'utilizzo di immagini, riprese, materiale promozionale e contenuti riferiti al Castello o all'Università è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ateneo.

Art. 15 – Tracciabilità e trasparenza

Qualora applicabile, il Collaboratore rispetta la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e garantisce la massima trasparenza amministrativa.

Art. 16 – Durata

La durata dell'Accordo è quella prevista dall'Avviso pubblico, con eventuali proroghe o ripetizioni di servizi nei limiti consentiti dalla normativa.

Art. 17 – Recesso e risoluzione

L'Università può recedere nei casi previsti dall'Avviso e dalla legge. La perdita dei requisiti richiesti dall'Avviso comporta la risoluzione immediata del presente Accordo senza indennizzi.

Art. 18 – Assenza di esclusiva

Il presente Accordo non attribuisce alcun diritto di esclusiva. L'Università mantiene la facoltà di stipulare analoghi accordi con altri soggetti o organizzare direttamente le medesime attività, in coerenza con l'Avviso pubblico.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto si applicano l'Avviso pubblico, il Regolamento di Ateneo, l'Addendum Castello e la normativa vigente. Foro esclusivamente competente è quello di Cassino (FR).

Allegati

1. Avviso pubblico.
2. Progetto approvato.
3. Provvedimento di approvazione.
4. Regolamento e Addendum.
5. Planimetrie.

Il presente schema non costituisce proposta contrattuale né impegno alla stipula dell'Accordo nei termini qui riportati.

Il contenuto dell'Accordo definitivo sarà definito dall'Università in sede di stipula con il soggetto selezionato, tenendo conto del progetto approvato, delle esigenze organizzative dell'Ateneo e delle disposizioni normative vigenti.

Cassino, _____

Per l'Università _____

Per il Collaboratore _____